



## **PROVVEDIMENTI APPROVATI**

Nuove modalità di accesso alle informazioni in materia di antiriciclaggio  
Nuovi strumenti di tutela per il know how

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

L'Agenzia delle Entrate viola la privacy con la pubblicazione online dei redditi  
Condannata per autoriciclaggio la società che riutilizza i proventi di un'estorsione  
La società deve sempre provare il danno subito per l'operato dell'amministratore  
Il termine per il deposito della domanda di concordato in bianco è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice  
Gli indici della fraudolenza del contratto di sale and lease back

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

I membri del collegio sindacale possono essere valutati separatamente per l'accertamento della responsabilità

## Nuove modalità di accesso alle informazioni in materia di antiriciclaggio

Decreto Legislativo del 18 maggio 2018 n. 60

È entrato in vigore lo scorso 6 giugno 2018 il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 60 contenente l'“Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 maggio 2018. In particolare, con il decreto legislativo in commento, il legislatore nazionale ha apportato alcune modifiche al D.lgs. 29/2014 relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Tra le principali novità introdotte si segnalano: *i)* la possibilità per le Autorità competenti di accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e trust produttivi di effetti fiscali in Italia, conservate in apposite sezioni speciali del Registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio; *ii)* l'introduzione di ulteriori 3 commi dopo il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29. In particolare, il nuovo comma 3-*bis*, prevede che ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del corpo della Guardia di finanza è consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisite dalla società in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il comma 3-*ter*, il quale indica le modalità di acquisizione di dette informazioni, riconosce indistintamente a tutte le articolazioni preposte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza la possibilità di accedere alle suddette informazioni, se queste ultime sono detenute da soggetti che già comunicano all'Agenzia le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti. Diversamente, l'accesso a tali informazioni può essere effettuato esclusivamente attraverso le articolazioni della Guardia di finanza, nel caso in cui le informazioni siano nella disponibilità dei soggetti diversi da quelli precedentemente indicati (ad esempio, professionisti o prestatori di servizi di gioco). Infine, il comma 3-*quater* prevede che l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-*bis* è altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali.

[torna su](#)

## Nuovi strumenti di tutela del know how

Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 63

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018 n. 130 il Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 63 recante la normativa per l'“attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti”. In particolare, il decreto legislativo in parola, recependo la Direttiva europea, amplia le difese in favore del patrimonio immateriale dell'azienda prevedendo ulteriori tutele per tutti i “segreti commerciali” aventi ad oggetto informazioni nella disponibilità dell'azienda di non facile conoscenza, con un valore economico e sottoposte, dalla stessa azienda, a misure di riservatezza adeguate. Tra le suddette tutele sono ricomprese alcune disposizioni di natura penale, a tutela della proprietà industriale, le quali sanzionano le condotte di chiunque riveli, per fini di lucro, i segreti commerciali dell'azienda. La normativa in commento prevede, inoltre, una tutela per i segreti commerciali anche durante la fase giudiziale, infatti il giudice può vietare a chiunque prenda parte al processo di divulgare le informazioni apprese nelle diverse fasi del giudizio. Infine, il decreto prevede altresì la possibilità per il giudice di intervenire, su istanza di parte, con provvedimenti cautelari anche d'urgenza *ante causam*.

[torna su](#)

## *L'Agenzia delle Entrate viola la privacy con la pubblicazione online dei redditi*

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15075

Con l'ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che la pubblicazione online dei redditi dei contribuenti, da parte dell'Agenzia delle Entrate, viola la normativa in tema di *privacy*. Inoltre, ad avviso della Suprema Corte, il caricamento dei dati in internet viola non solo la *privacy*, ma anche le stesse norme che ne disciplinano la pubblicazione, per la quale sono previsti stretti limiti territoriali e temporali e di certo non la diffusione sul web. In ogni caso, la condotta posta in essere dall'Agenzia ha altresì violato l'art. 13 del DPR 196/2003 (codice in materia di *privacy*), in quanto l'informativa sulla *privacy* resa nel Modello Unico persone fisiche 2006 (relativo all'anno fiscale 2005) non contemplava la possibilità di una pubblicazione online dei dati trasmessi.

[torna su](#)

## *Condannata per autoriciclaggio la società che riutilizza i proventi di un'estorsione*

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 7 giugno 2018 n. 25979

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha condannato per il reato di autoriciclaggio una società che aveva costretto i lavoratori, mediante minaccia di non assunzione o di licenziamento, ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga e a sopportare orari superiori a quelli contrattualmente stabiliti, dando vita a un ingiusto profitto sia per gli amministratori stessi, sia per la società. Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'ottenimento di liquidità mediante le suddette condotte estorsive ed il successivo utilizzo di tale denaro per pagare provvigioni o altri benefit aziendali in nero in favore dei fornitori della società *"integra una condotta di reimmersione dei fondi illeciti nel circuito aziendale, concretamente ed efficacemente elusiva dell'identificazione della provenienza delittuosa della provvista"*. Conseguentemente, la condotta posta in essere dalla società è stata ritenuta riconducibile al reato di autoriciclaggio disciplinato dall'art. 648-ter.1 cod. pen.

[torna su](#)

:

## *La società deve sempre provare il danno subito per l'operato dell'amministratore*

Corte di Cassazione- Sezione Civile – Ordinanza 1 giugno 2018 n. 14072

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha affermato che la società ha sempre l'onere di provare il danno subito dall'amministratore che non ha adempiuto agli obblighi informativi in capo allo stesso previsti (nel caso di specie l'amministratore non aveva comunicato il proprio rapporto di parentela con un membro della società di consulenza incaricata di valutare un'operazione). In particolare la Corte di legittimità ha ritenuto che la società, che agiva per il risarcimento del danno per la violazione degli obblighi informativi, avrebbe dovuto fornire la prova del danno e del nesso causale tra la condotta omissiva dell'amministratore ed il danno conseguente al perfezionamento dell'operazione. La Corte di Cassazione, infatti, ha escluso che nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'amministratore, ai sensi dell'art. 2391, 4° co. cod. civ., si possa configurare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore.

[torna su](#)

## *Il termine per il deposito della domanda di concordato in bianco è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice*

*Corte di Cassazione- Sezione Civile – Sentenza 31 maggio 2018 n. 13999*

Con la sentenza in commento, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il giudice non può concedere automaticamente un ulteriore termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo, dovendo invece valutare la sussistenza o meno di condizioni oggettive tali per cui si possa giustificare la concessione di tale proroga. Con tale sentenza la Corte ha quindi escluso che la concessione del termine possa essere automatica per il solo fatto che il legislatore riconosce un *favor* alle soluzioni alternative al fallimento. A giudizio della Suprema Corte, il giudice deve invece valutare non solo se la richiesta di proroga integri abusi della procedura o la violazione dei principi di corretta gestione della stessa, ma anche se sussistono le condizioni oggettive per la concessione della proroga del termine. Pertanto il giudice può concedere la proroga, per il deposito della domanda di concordato, solo qualora ravvisi giustificati motivi.

[torna su](#)

## *Gli indici della frodolenza del contratto di sale and lease back*

*Corte di Cassazione- Sezione Civile- Sentenza 28 maggio 2018 n. 13305*

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle ipotesi di nullità del contratto di *sale and lease back*, precisando che il suddetto contratto di locazione finanziaria è nullo per violazione del patto commissorio tutte le volte in cui il contratto stesso sia stato stipulato al solo fine di fornire una garanzia al venditore nell'ipotesi di inadempimento del debitore. Pertanto, è sempre necessario che il giudice accerti il fine ultimo realizzato in concreto dalle parti con il contratto stipulato. A tal proposito, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario un vaglio sulla strumentalità del bene concesso in *leasing*, rispetto all'attività economica esercitata, e sulla sproporzionalità tra il valore di mercato del bene ed il prezzo di vendita. Ad avviso della Corte di legittimità, sono questi gli indici, oltre ai rapporti di debito preesistenti ed alla situazione economica generale del debitore, a dover essere presi in considerazione per stabilire se una locazione finanziaria possa definirsi o meno come fraudolenta.

[torna su](#)

---

## *I membri del collegio sindacale possono essere valutati separatamente per l'accertamento della responsabilità*

*Tribunale di Milano – Sentenza 21 dicembre 2017 n. 12948*

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano si è espresso in relazione alla responsabilità dei sindaci per i danni cagionati alla società in caso di mancata denuncia degli atti di *mala gestio* degli amministratori. Sul punto, il Tribunale di Milano ha affermato che la posizione dei singoli componenti dell'organo di controllo possono essere valutate separatamente. Pertanto, potrà essere ritenuto responsabile di un mancato e diligente controllo solo il sindaco effettivamente consapevole della crisi in cui versava la società. Gli altri membri dell'organo predetto, invece, ove non informati di tale situazione di dissesto, non potranno essere ritenuti responsabili. In aggiunta a quanto sopra, il Tribunale di Milano ha altresì affermato che, nel caso di specie, non è possibile rimproverare il collegio per non aver denunciato i fatti al Tribunale, in forza dell'art. 2409 cod. civ., in quanto all'epoca in cui si svolgevano i fatti vi era un forte contrasto sull'esperibilità di tale rimedio (espressamente previsto per le S.p.A.) nell'ambito delle società a responsabilità limitata (come quella coinvolta nel giudizio in esame).

[torna su](#)

#### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Maurizio Monterisi**

**avv. Ilaria Musto**

---

#### LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

#### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)